



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 247 /2018

N° 5273 di Protocollo Generale

N° d'ord. 543 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>117</u>	del <u>11.04.2018</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>07</u>	del <u>11.04.2018</u>
OGGETTO: Rosano Annunziata c/ Comune di Montalbano Jonico. Ricorso per accertamento Tecnico Preventivo. Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Paolo C. Federici.		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2018</u>	
Attestante la copertura finanziaria	art_124	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Impegno n. <u>400,00</u> Euro	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		
Data 11.04.2018	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO

- che la sig.ra Rosano Annunziata residente in Montalbano Jonico alla via Piemonte, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, in data 05.04.2018 notificava a questo Ente ricorso al Tribunale di Matera per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c., acquisito agli atti in data 06.04.2018 con prot.n.4978;
- che con il predetto atto la sig. ra Rosano lamentava danni da infiltrazioni di acque provenienti dalla viabilità pubblica a carico di un immobile di sua proprietà sito in via Piave n.8 e chiedeva al Presidente del Tribunale *di voler nominare un consulente tecnico di ufficio affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda all'accertamento della causa dei danni lamentati, quantificarne gli stessi, indicare le soluzioni da adottare per la rimozione delle infiltrazioni e quantificarne i cost. Disporre ogni altro accertamento ritenuto opportuno in relazione all'oggetto ed alle finalità della consulenza;*
- che il Presidente del Tribunale di Matera ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 26.04.2018;
- che con deliberazione di G.C. n.70 del 9.4.2018 si stabiliva di costituirsi nella procedura sopra indicata e si attribuiva al Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale l'incarico di attivare le procedure ed adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento ad un legale dell'incarico per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, il cui compenso non dovrà superare i 400,00 (quattrocento/00) euro onnicomprensivi;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione al fine di garantire nei termini di legge la costituzione del comune;

DATO ATTO:

- che il Comune di Montalbano Jonico non dispone di un l'elenco degli avvocati;
- che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiace all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, in quanto pur avendo il D.Lgs 50/2016 definito i servizi legali ed in particolare *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato* come appalto di servizi, gli stessi sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice (Art.17 comma 1);
- che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice comporta, però, il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati dall'art.4 della stessa normativa, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- che ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 è ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.00,00 euro;
 - che nelle more dell'approvazione da parte di questo Ente di una regolamentazione interna per l'affidamento degli incarichi legali nel rispetto dei principi indicati dal D.Lgs 50/2016, si rende comunque necessario per la tutela degli interessi dell'ente provvedere alla scelta di un legale per l'incarico in questione nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, pari opportunità ecc...;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto del principio della rotazione, con propria nota dell'11.04.2018 prot. n.5237 veniva chiesto all'avv. Paolo C. Federici del foro di Matera (C.F.FDRPCR78P29G786C) con studio in Montalbano Jonico via D.Alighieri, n.10 la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura de quo, tenuto anche conto che il detto legale ha in precedenza difeso l'ente con esito positivo in analogo procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha interessato altri immobili siti nella stessa via Piave;
- che l'avv. Paolo C. Federici con nota dell'11.04.2018, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr.5252, comunicava la disponibilità all'incarico per la somma di € 400,00 onnicomprensive;

RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina dell'Avvocato Paolo C. Federici del foro di Matera (C.F.FDRPCR78P29G786C) quale avvocato del Comune nel procedimento di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione del corrispondente impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma- del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2018/2020;
- la deliberazione di G.C.n.77 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
-

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della delibera di G.C. n.70 del 9.4.2018 con la quale si stabiliva di costituirsi avanti al Tribunale di Matera nel procedimento instaurato dalla sig.ra Rosano Annunziata con ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato in data 5.4.2018 ed acquisito agli atti dell'ente in data 6.4.2018 con prot.n.4978;**
- 2) Di affidare l'incarico sopra indicato all'avv. Paolo C. Federici (C.F. FDRPCR78P29G786C) del foro di Matera con studio in Montalbano Jonico via D.Alighieri n.10;**
- 3) Di approvare lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico che verrà successivamente sottoscritto con il prefato Avvocato e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;**
- 4) Di impegnare la somma di €.400,00 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;**
- 5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;**
- 6) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.
f.to M.T. Tornese**

CITTA' DI MONTALBANO JONICO



Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO



città di
Francesco Lomonaco

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)*

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO
LEGALE**

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.221 del 18.12.2017,

e

L'avvocato Paolo C. Federici (C.F. FDRPCR78P29G786C) del foro di Matera, nato a Policoro il 29.09.1978 con studio in Montalbano Jonico via D.Alighieri n.10;

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n.70 del 9.4.2018 si stabiliva:

- Di costituirsi, per i motivi espressi in narrativa, nella procedura instaurata avanti al Tribunale di Matera con ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato in data 05.04.2018 dalla sig.ra Rosano Annunziata , a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, acquisito agli atti in data 04.06.2018 con prot.n.4978;

-Di attribuire al Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale l'incarico di attivare le procedure ed adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento ad un legale dell'incarico per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, il cui compenso non dovrà superare i 400,00 (quattrocento/00) euro onnicomprensivi;

CHE , pertanto, con determinazione nr. , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nel procedimento causa in parola l'Avvocato Paolo C. Federici (C.F. FDRPCR78P29G786C) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Paolo C. Federici, che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di € 400,00 onnicomprensivi;
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

- 11) Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 13) Il professionista si obbliga nell'esecuzione dell'incarico al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 15) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 16) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n.039381629 della assicurazione Allianz.
- 17) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì _____

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
